



**Comune di Curtatone**  
*Provincia di Mantova*

**IL REVISORE DEI CONTI**

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto:**

**“:Approvazione costituzione Società denominata “Farmacie del Mincio Srl” e relativo statuto – schema contratto di servizio – linee guida per la stesura del bando pubblico per la cessione di quote.”**

La sottoscritta Dott.ssa Catia Amista, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Curtatone  
VISTA

la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“:Approvazione costituzione Società denominata “Farmacie del Mincio Srl” e relativo statuto – schema contratto di servizio – linee guida per la stesura del bando pubblico per la cessione di quote.”

Concludente con il seguente deliberato:

1. *Di approvare la costituzione della società a responsabilità limitata partecipata dai Comuni di Curtatone, Virgilio e Volta Mantovana, denominata Farmacie del Mincio Srl, con sede presso il Comune di Curtatone e con capitale sociale di euro 30.000,00 per la gestione delle farmacie comunali di cui sono titolari i Comuni sopra detti;*
2. *di approvare lo statuto della Società composto da n. 35 articoli (Allegato A), lo schema di contratto di servizio comprensivo della carta dei servizi (Allegato B) e le linee guida per la vendita del 90% delle quote della società a soci privati (Allegato C), documenti tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;*
3. *di dare atto che il Comune di Curtatone conferirà la propria quota di capitale sociale pari ad euro 10.000,00;...”*

**ESPRIME**

Il proprio motivato parere reso ai sensi dell’art. 239, d.l.vo 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.3) come modificato da dl 174 del 10 ottobre 2012, in corso di conversione, il proprio motivato parere contenete un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile dell’operazione prospettata, come di seguito.

**PREMESSE**

Preliminarmente il sottoscritto Revisore Unico ha valutato la proposta di delibera sotto il profilo della legittimità con la disciplina degli organismi partecipati.

Come noto il legislatore ha limitato le possibilità di ricorso allo strumento societario da parte degli Enti locali e questo a partire dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 che impedisce agli Enti locali in genere di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, con la sola eccezione delle società che producono servizi di interesse generale.

Il DL 31/5/2010 n.78 ha introdotto il divieto per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società di qualsiasi tipo con esclusione, tra l’altro, di società partecipate da più Comuni che insieme abbiano popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La delibera sottoposta all’attenzione della scrivente rientra in quest’ultima tipologia per la quale si è già espressa la Corte dei Conti della Lombardia con parere n. 70 del 3/2/2011. Il parere citato è

inerente proprio alle modalità di gestione della farmacia comunale per il quale la Corte giunge a concludere che *“gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, come il comune di ..., non possano avvalersi di un organismo societario per la gestione della farmacia comunale se non associandosi con altri enti che insieme superino i 30.000 abitanti, assumendo una partecipazione societaria paritaria o proporzionale al numero degli abitanti.”*

Con riguardo alla convenienza dell'operazione prospettata, sotto il profilo dell'economicità, efficacia ed efficienza del servizio farmaceutico, il Revisore rileva quanto segue.

Il testo del deliberato non dà conto delle modalità di effettuazione degli investimenti che, come indicato nella relazione del dott. Boldi Cotti, ammonterebbero a complessivi 1.111.594 euro di cui circa 856.000 euro per la farmacia di Curtatone. E' di tutta evidenza che qualora le spese di investimento fossero poste a carico del Comune sia direttamente, sia indirettamente in quanto sostenute dalla costituenda società prima della cessione delle quote al privato, l'operazione non si presenterebbe conveniente.

Con riguardo all'elaborato del dott. Boldi Cotti, il Revisore richiama l'attenzione dei consiglieri sul fatto che come tutte le stime di natura prospettica, le valutazioni effettuate possono trovare riscontro nella realtà solo nel caso in cui si realizzino le ipotesi di base (corrispettivo medio, costo medio dei dipendenti, utenza media, eccetera).

Esistono peraltro alcuni elementi di incertezza o di criticità relativamente alla metodologia di stima del valore quota desunta nel Bussines Plan.

1) attualizzazione

Il rendimento attività prive di rischio inferito nel BP è pari a 1,713% mentre normalmente si attualizzano i flussi (anche se adeguati al tasso di inflazione) al valore del premio al rischio richiesto (in letteratura tale metodologia è chiamata DCF – discounted cash flow). Assumendo che l'utile possa approssimare tale valore (soprattutto in presenza di investimenti con scarso apporto di capitale proprio) risulta poco comprensibile un premio al rischio così basso, assunto che l'attuale premio al rischio del sistema Paese, ben rappresentato dallo spread sui titoli di stato tedeschi, si attesta al 3,31%. Tale premio è giustificato dal fatto che l'investimento presenta incertezze dal lato dei ricavi. Quindi anche ipotizzando che il premio al rischio riconoscibile alla società sia in linea con il premio al rischio riconosciuto al sistema Paese nel suo complesso, il valore attuale del reddito normalizzato della sola farmacia di Curtatone, sarebbe pari a € 1.191.358,18 e se si considerassero inoltre i primi due esercizi con risultati decisamente inferiori si rideterminerebbe un valore pari a € 1.078.968,86

Va precisato che il premio al rischio si giustifica non solo da considerazioni di natura finanziaria ma anche da valutazioni di natura economica.

2) break even

La struttura economica prevede una incidenza dei costi variabili pari al 70,1% quindi una determinazione del Break even ovvero di quel livello di ricavi al di sotto del quale l'investimento è strutturalmente in perdita data da  $Ricavi = 0,701 * Ricavi + CF$  (pari a 208.200,02+ circa 50.000 di oneri finanziari, canone servizio e IRAP su interessi e personale).

Tale semplice formulazione fornisce un valore a regime di 963.880,27 di ricavi al di sotto dei quali il valore degli utili e quindi della partecipazione si azzerava.

Ciò giustifica un tasso di attualizzazione superiore al tasso di rendimento degli investimenti privi di rischio depurati dall'inflazione come già illustrato al punto 1

Tale situazione viene rappresentata nella tabella seguente:

						Tasso di riferimento	1,71%	3,31%
Rateazione Ricavi	Ricavi	Costi	Utile ante Imposta	Imposta	Utile	Valore quota	Valore quota	
10%	1.341.671,08	1.228.711,62	112.959,45	35.469,27	77.490,18	€ 1.017.407,57	€ 904.667,11	

20%	1.182.594,572	1.124.210,35	23.384,22	21.473,25	46.812,90	€ 616.643,09	€ 577.830,07
30%	1.043.521,948	1.019.709,09	23.812,86	7.477,24	16.335,62	€ 214.478,61	€ 190.711,92
55%	666.934,668	667.458,45	1.526,79	479,23	1.046,98	€ 13.746,37	€ 12.228,12

Considerato quanto sopra, la scrivente ritiene che la stima del valore della quota che sarà oggetto di futura cessione, con riguardo alla farmacia di Curtatone, potrebbe realisticamente ridursi ad € 970.000 circa,

Risulta evidente che una sopravvalutazione del valore delle quote in cessione in tanto risulta conveniente per i Comuni in quanto concretamente realizzabile, risolvendosi, altrimenti, in una alterazione del valore di mercato che comporterà reiterati tentativi di vendita con conseguente aggravio di oneri connessi alla pubblicazione dei bandi.

Al riguardo, il Revisore raccomanda il Comune di Curtatone, capofila nell'operazione e incaricato di predisporre il bando di vendita, di regolamentare i rapporti con gli altri comuni e con la società in modo da non rimanere inciso degli oneri di gara.

Il Revisore consiglia di esplicitare il fatto che gli investimenti necessari per l'avvio delle farmacie saranno sostenuti dalla costituenda società solo dopo l'ingresso del socio privato il quale sarà obbligato a ripianare le eventuali perdite di esercizio anche per i Comuni, come previsto dalle "Linee guida per la stesura del bando di vendita delle quote della società". (allegato C alla delibera).

Si segnala che lo Statuto della costituenda società nell'articolo 5.1 prevede correttamente che il corrispettivo della vendita della quota del 90% della costituenda società sarà ripartito fra gli enti nella proporzione relativa agli utili, indicata a pagina 23 della perizia del dott. Boldi Cotti nella misura del 40,91% per Curtatone, del 14,54% per Virgilio e del 44,55% per Volta Mantovana.

Con riguardo allo Statuto, il Revisore invita l'Ente a verificare la compatibilità, con la natura di enti pubblici, delle clausole arbitrali inserite.

Il Revisore Unico, pur con le perplessità del caso, considerato che la costituzione della società "Farmacie del Mincio Srl" risulta allo stato, l'unico modo per consentire al Comune di avvalersi del diritto di prelazione già esercitato come da deliberazione Consiliare n. 2 del 18.2.2010, visto il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera ai sensi dell'art.239, lettera b) n.3 del D.Lgs.267/2000.

Mantova, li 23.11.2012

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott.ssa Catia Amista)

